

15 17703



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 728 /DA del 21 NOV 2019

Oggetto: Contenzioso Oliva Carolina/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto che nel giudizio innanzi al G.D.P. DI MESSINA RG n. 2535/18, tra le parti Oliva Carolina /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 794/19 del 20/05/2019, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di 988,64 oltre interessi e rivalutazione per € 36,86 nonché al rimborso delle spese di giudizio pari a € 413,00 oltre CPA e spese generali per totale di 437,68 come da conteggio inviato dall'avv. Raffa, per una spesa complessiva di € 1.463,18 ;

Vista la deliberazione n° 4/AS di adozione del bilancio consortile 2019/2021, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 1874/S3 del 26/07/2019;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di 1.463,18 sul capitolo n. 131 del bilancio corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 794/19 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.463,18 in favore di Oliva Carolina nata a Messina il 3/08/1971 c.f. LVOCLN71M43F158B tramite bonifico c/c Iban IT85Y 07601 05138 215503 218527 alla stessa intestato.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ufficio Assicurazione e Sinistri
Giuseppe Stancompiano

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minardi

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE
Impegno n. 2365 Atto _____ del 2019
Importo € 1.463,18
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019
Messina 06-12-19 Il Funzionario /B

STUDIO LEGALE
Avv. ANGELO RAFFA

via Cavalluccio, 28 - Tel./Fax (090) 717474

c.f.RFFNGL61L04D643T

p.iva 01880060833

98122 MESSINA

e-mail: studiolegaleraffa@virgilio.it

pec: avv.raffaangelo@pec.giuffre.it

Messina, 24 maggio 2019

Spett.le

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE
SICILIANE**

c/o Avv. Lucio Nicolo' Fonti

CASTELL'UMBERTO(ME)

**CAUSA GIUDICE DI PACE DI MESSINA OLIVA CAROLINA /CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE SENTENZA N° 794/19**

Con la presente Vi trasmetto i conteggi relativi alla Sentenza in oggetto:

Sorte Capitale Euro 1025,50(determinata con le modalità indicate in Sentenza)

Spese Legali Euro 373,00

Rimborso Spese Generali 15%(calcolate su Euro 330,00) Euro 49,50

CPA 4% Euro 15,18

IVA(Non dovuta in quanto si aderisce al sistema forfettario)

TOTALE EURO 1463,18

Distinti Saluti
Avv. Angelo Raffa




REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA D'IDENTITÀ E IDENTIFICAZIONE
 C.A. 78666EFH



COGNOME / **Nome**
PRENOME
CAPOGROSSO
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
PROFESSIONE
DATA DI EMISSIONE
DATA DI VALIDITÀ
DATA DI RITORNO
DATA DI RITORNO




Postepay
Evoluta
Posteitaliane



5333 1710 6623 5058

5333 11/23

IBAN: IT8570760105138213503216527
mastercard



Cognome..... RAFFA
 Nome..... ANGELO
 nato il..... 04/07/1961
 (atto n..... 1961/21P3..... I. S..... A.....)
 a..... FOGGIA (FG)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... MESSINA (ME) GANZERRI
 Via..... LUGO GRANDE 31
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,85
 Capelli..... BRIZZOLATI
 Occhi..... CASTANI
 Segni particolari.....

Firma del titolare..... *Angelo Raffa*
 MESSINA il 20/06/2016
 Impronta del dito indice sinistro..... *Edo C...*
 IL SINDACO
 RISCOSSI EURO 10,33
 MUNICIPIO DI MESSINA
 € 0,26



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

in persona del giudice di pace avv. Francesca Starvaggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2535/18 R.G. e vertente

tra

Oliva Carolina, C.F. LVOCLN71M43F158B, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina, 75, presso lo studio dell'avv. Cavalluccio, n. 28, presso lo studio dell'avv. Angelo Raffa che la rappresenta e difende

Attrice

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, sede in Messina, Contrada Scoppo, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. 01962420830, elettivamente domiciliato in Castell'Umberto (ME), presso lo studio dell'avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi

Convenuto

Oggetto: Azione di risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.04.19 i difensori della parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 20.04.18, Oliva Carolina ha convenuto in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 04.06.2013 sulla

N. 2535/18
N. 2535/18
N. 4570/18
N.

autostrada PA/ME, allorquando, mentre alla guida della propria autovettura Lancia Y tg DT007SW percorreva il predetto tratto autostradale, giunta all'interna della galleria Telegrafo subiva danni, a causa dei calcinacci che cadevano dalla volta della galleria, ammontanti ad euro 988,64.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Ammissa ed assunta la prova per testi richiesta, successivamente, precisate le conclusioni, all'udienza del 17.04.19 la causa veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, posto che l'atto di citazione risulta regolarmente notificato, tanto che il destinatario, venuto a conoscenza delle pretese attoree e delle ragioni giuridiche di esse, si è regolarmente costituito in giudizio, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto.

Nel merito, la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente

16

necessario a provvedere (così Cassazione 29.03.07, n. 7763, nel caso di immissione improvvisa di cane nella carreggiata con conseguente scontro con autovettura). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n. 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, la dinamica dell'occorso è stata confermata dalla prova testimoniale assunta. I testi escussi (Delia Maria e Cangemi Nunzio), infatti, hanno confermato che l'occorso si è verificato secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e di aver assistito all'incidente in quanto trasportati al momento del sinistro nell'autovettura dell'attrice. Mentre può ritenersi assolto l'onere probatorio di parte attrice, il Consorzio non ha dato la prova liberatoria della presenza di un fattore esterno o dello stesso danneggiato, avente il carattere del fortuito, idoneo ad interrompere tale nesso causale. Quanto prospettato attesta la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore. Con riferimento al *quantum*, parte

attrice ha depositato una perizia di parte redatta dal perito Lucà Sergio, unitamente alla documentazione fotografica del mezzo, dalla quale emerge che per la sostituzione del parabrezza e la riparazione del cofano e tetto occorre la somma complessiva, comprensiva di iva, di euro 988,64.

Poichè il documento redatto da un terzo non fa prova nel processo civile, va ricordato, infatti, che la perizia di parte redatta da un terzo può essere sì valutata ex art. 2729 c.c., ma solo se unita ad altri elementi di prova (in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti *aliunde*, corroborando quelli), rilevato nel caso di specie che l'autore della predetta, sentito come teste, ha dichiarato di averla redatta personalmente, dopo aver visionato il mezzo e ritenuto i danni compatibili con il sinistro, è possibile ritenere che all'attore debba essere riconosciuto in via equitativa l'importo previsto nella suddetto preventivo.

Di tal che, spetterà all'istante la complessiva somma di euro 988,64. Tale complessiva somma da liquidarsi a titolo di risarcimento trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dall'epoca dell'incidente alla presente pronuncia e sulla somma annualmente rivalutata devono applicarsi gli interessi compensativi, nella misura del saggio legale; mentre dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo dovranno calcolarsi i soli interessi compensativi nella misura del saggio legale. Le spese di giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico dell'ente convenuto e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Oliva Carolina contro Consorzio per le Autostrade Siciliane, così decide:
accoglie la domanda dell'attrice e dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa;

condanna, di conseguenza, l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 988,64, oltre interessi come specificati nella parte motivata;

condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio liquidati in complessivi 373,00, di cui euro 43,00 per spese, oltre spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, come per legge.

Messina, 20.05.2019

Il G.d.P.
(avv. Francesca Starvaggi)

Depositato in Cancelleria
il 22.05.19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Patrizia ILARDO



AVVOCATO LUCIO NICOLÒ FONTI CASTELBONESI

Via Adua n. 3 – 98070 CASTELL'UMBERTO – ME – Tel. 0941/334164 – 3384585363 – PEC: lucio.fonticastelbonesi@avvocatipatti.it
PATROCINANTE IN CASSAZIONE E PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

CF. FNT LNC 68A01 C051B
P. IVA 02625140831

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

**Spett.le CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane
in persona del Legale Rappresentante pro tempore
Contrada Scoppo
98122 – Messina – ME
PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it**

**Oggetto: giudizio CAS c Olivo Carolina - Giudice di Pace di Messina R.G. 2535/18
– inoltro “Richiesta pagamento Sentenza Giudice di Pace di Messina Oliva
Carolina/Consorzio per le Autostrade Siciliane” pervenuta dall'avv. Angelo Raffa.**

Con la presente Le inoltro, in allegato, la PEC ricevuta in data odierna dall'avv. Angelo Raffa, concernente i conteggi relativi alla richiesta di pagamento della sentenza di cui all'oggetto che ho già trasmesso alla S.S. con mia PEC del 11/06/2019.

Castell'Umberto, lì 27/06/2019

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
Prot. 16564
del 27-06-2019 Sez. M



Firmato digitalmente da

**LUCIO NICOLÒ
FONTI CASTELBONESI**

**T = AVVOCATO
Data e ora della
firma: 27/06/2019
15:47:13**


Giovedì 27-06-2019 15:49:00

Avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi

Questa e-mail è strettamente confidenziale e può contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. Se questa e-mail è ricevuta per errore da soggetto diverso dal destinatario, deve essere eliminata immediatamente, previo cortese avviso al mittente, e in nessun caso può essere letta, copiata, consegnata e/o inoltrata e girata ad altri, non potendo il contenuto essere portato a conoscenza di alcuno e/o altrimenti utilizzato. Qualunque utilizzazione e/o copia della presente e-mail da parte di soggetti diversi dal destinatario è rigorosamente vietata. Ogni utilizzazione contraria alla legge, sarà perseguita.

inoltro_Richiesta_pagamento_Sentenza_Oliva_c_CAS-signed.pdf MsgInolttrato.eml
20190627123759292.pdf

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Si

del 27-06-2019 Sez. II



Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 963,59

Data Iniziale: 04/06/2013

Data Finale: 30/04/2019

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2013

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2019

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
04/06/2013	31/12/2013	€ 966,48	2,50%	210	€ 13,90
01/01/2014	04/06/2014	€ 966,48	1,00%	155	€ 4,10
04/06/2014	31/12/2014	€ 965,52	1,00%	210	€ 5,56
01/01/2015	04/06/2015	€ 965,52	0,50%	155	€ 2,05
04/06/2015	31/12/2015	€ 962,63	0,50%	210	€ 2,77
01/01/2016	04/06/2016	€ 962,63	0,20%	156	€ 0,82
04/06/2016	31/12/2016	€ 973,23	0,20%	210	€ 1,12
01/01/2017	04/06/2017	€ 973,23	0,10%	155	€ 0,41
04/06/2017	31/12/2017	€ 984,79	0,10%	210	€ 0,57
01/01/2018	04/06/2018	€ 984,79	0,30%	155	€ 1,25
04/06/2018	31/12/2018	€ 988,64	0,30%	210	€ 1,71
01/01/2019	30/04/2019	€ 988,64	0,80%	120	€ 2,60

Indice alla Decorrenza: 107,1

Indice alla Scadenza: 102,6

Raccordo Indici: 1,071

Coefficiente di Rivalutazione: 1,026

Totale Rivalutazione: € 25,05

Capitale Rivalutato: € 988,64

Totale Colonna Giorni: 2156

Totale Interessi: € 36,86

Rivalutazione + Interessi: € 61,91

Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.025,50

Calcolo della Devalutazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 988,64

Dal mese di: Aprile 2019

Al mese di: Giugno 2013

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Aprile 2019: 102,6

Indice Giugno 2013: 107,1

Raccordo Indici: 1,071

Indice di Devalutazione: 0,975

Totale Devalutazione: € 25,05

Importo Devalutato: € 963,59

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**DETTAGLIO FATTURA**

Onorari	€ 330,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 49,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 15,18
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
Totale documento	€ 437,68

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014
(regime forfettario agevolato).

Imposta di bollo assolta sull'originale.